

A.U.P.I. Puglia

Regolamento Regionale

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento è emanazione applicativa dello Statuto Nazionale dell'A.U.P.I. del quale vengono accettati scopi, finalità ed obiettivi così come definiti dagli artt. 1, 2, 3 e 4. Il Regolamento stabilisce i criteri per la composizione, l'elezione ed il funzionamento delle sezioni regionali e provinciali nelle quali è articolata l'A.U.P.I..

Art. 2 (Articolazioni territoriali dell'A.U.P.I.)

Sono organi direttivi ed esecutivi dell'A.U.P.I. REGIONALE:

1. il Congresso Regionale;
2. il Comitato Direttivo Regionale;
3. la Segreteria Regionale.

Sono organi direttivi ed esecutivi dell'A.U.P.I. PROVINCIALE:

1. Il Congresso Provinciale;
2. la Segreteria Provinciale.

L'assemblea degli iscritti è un organo consultivo dell'A.U.P.I. regionale.

Art. 3 (Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale, che riunisce tutti gli iscritti all'A.U.P.I. della Puglia, è il massimo organo decisionale della struttura organizzativa dell'A.U.P.I. Regionale:

- a) determina le strategie e gli orientamenti di politica sindacale regionale dell'A.U.P.I., tenendo conto delle direttive nazionali;
- b) elegge il Segretario Regionale;
- c) elegge n. 6 rappresentanti dei Liberi Professionisti, n. 1 rappresentante dei convenzionati, n. 1 rappresentante dei Pensionati, n. 1 rappresentante degli studenti in psicologia, n. 1 rappresentante degli psicologi degli Enti Locali, 1 rappresentante degli psicologi della Sanità privata (qualora esistano iscritti disponibili in tali categorie);
- d) approva il Regolamento Regionale attuativo dello Statuto Nazionale e sue eventuali modifiche, sottoponendolo alla preventiva approvazione della Conferenza delle Regioni.

Il Congresso Regionale si riunisce di norma ogni 4 anni.

È convocato in via straordinaria dalla Segreteria Nazionale dell'A.U.P.I. e/o su richiesta della Segreteria Regionale o di almeno un terzo degli iscritti.

I lavori del Congresso Regionale si svolgono secondo il presente Regolamento. Il Comitato Direttivo Regionale stabilisce le norme per lo svolgimento dei lavori congressuali, nomina la Commissione congressuale formata da tre componenti ed integrata da un rappresentante della Commissione congressuale nazionale che verifica anzitutto il potere dei delegati.

Il Congresso Regionale:

- elegge un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario verbalizzante;
- delibera sull'ordine dei propri lavori.

Partecipano ai lavori del Congresso regionale i delegati espressamente eletti nei Congressi Provinciali in proporzione degli iscritti (1 ogni 20 o frazione di 20 iscritti di ogni provincia).

Per essere valida la seduta, devono essere rappresentati almeno la metà più uno delle deleghe.
Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 4 (Comitato Direttivo Regionale)

Il Comitato Direttivo dell'A.U.P.I. rappresenta l'organo di direzione politica dell'A.U.P.I. regionale nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso. Spetta al Comitato Direttivo verificare le linee di iniziativa e di azione dell'A.U.P.I. nel territorio regionale.

Il Comitato Direttivo Regionale è composto dal Segretario Regionale, dai Segretari Provinciali, dai delegati aziendali, da n. 6 rappresentanti dei Liberi Professionisti, n. 1 rappresentante dei convenzionati, n. 1 rappresentante dei Pensionati, n. 1 rappresentante degli studenti in psicologia, n. 1 rappresentante degli psicologi degli Enti Locali, 1 rappresentante degli psicologi della Sanità privata (qualora esistano iscritti disponibili in tali categorie).

In caso di assenza alle riunioni un componente di diritto può delegare un altro componente del Comitato. Si può ricevere una sola delega.

Il Segretario Regionale nomina, all'interno del Comitato Direttivo dell'A.U.P.I. Regionale, un Vice-segretario e un Tesoriere.

Il Comitato Direttivo Regionale è convocato dalla Segreteria Regionale almeno una volta ogni sei mesi o quando la sua convocazione venga richiesta da almeno 2/3 dei membri del Comitato.

Le deliberazioni vengono prese con voto palese a maggioranza assoluta dei presenti. Si ricorre al voto segreto quando si delibera su problematiche relative a singoli iscritti.

Si può avanzare mozione di sfiducia nei confronti della Segreteria con voto segreto. Se almeno 2/3 dei membri effettivi esprimono sfiducia alla Segreteria, va convocato un Congresso Regionale straordinario per il rinnovo delle cariche da tenersi entro 60 giorni.

L'assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a tre riunioni del Consiglio Direttivo determina la decadenza dalla carica di componente del Direttivo, di Segreteria Regionale e/o Provinciale e conseguentemente la convocazione del rispettivo Congresso per la sostituzione.

Art. 5 (Segreteria Regionale)

La Segreteria Regionale è l'organismo che assicura, in sinergia con il Comitato Direttivo Regionale, la gestione politica, organizzativa ed operativa dell'A.U.P.I. Regionale.

È composta dal Segretario Regionale, da un Vice-segretario e da un Tesoriere. Sono componenti di diritto i Segretari Provinciali. Per ragioni territoriali il numero dei componenti della Segreteria può essere allargato.

Il Segretario Regionale e i membri non di diritto sono eletti direttamente dal Congresso regionale.

Il Segretario Regionale assicura la direzione e il coordinamento ordinario e continuativo delle attività della Regione. Mantiene rapporti con Enti, Istituzioni ed altre Associazioni a livello regionale.

Per statuto è componente di diritto del Comitato Direttivo Nazionale e della Conferenza delle Regioni, alla quale può designare in sostituzione un proprio delegato.

La Segreteria Regionale si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di 2/3 dei componenti, almeno una volta ogni due mesi.

La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana ed il coordinamento delle attività, mantiene rapporti con la Segreteria Nazionale, con le Segreterie Provinciali e con le altre organizzazioni sindacali; provvede all'organizzazione interna, promuovendo uffici e servizi per i propri iscritti, curando in particolare l'informazione.

Nell'ambito dei finanziamenti assegnati annualmente dalla Tesoreria Nazionale, la Segreteria Regionale, per mano del suo Tesoriere, predispone annualmente un piano economico di spesa ed il rendiconto di fine anno che viene inviato al Direttivo Nazionale che lo approva in sede di seduta di Bilancio nazionale.

Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, relazionando in merito al Comitato Direttivo Regionale nella successiva riunione.

Art. 6
(Assemblea Regionale)

L'Assemblea Regionale degli iscritti viene convocata dal Comitato Direttivo Regionale ogni qualvolta si presenti la necessità di promuovere una partecipazione ampia e diretta degli iscritti alle attività sindacali (informazione, confronto, orientamento) con finalità consultive.

Art. 7
(Segreterie Provinciali e Congressi provinciali)

I Segretari Provinciali rappresentano l'A.U.P.I. presso gli organismi o Enti su base Provinciale. Sono eletti ogni quattro anni dal rispettivo Congresso Provinciale costituito dall'Assemblea Provinciale degli iscritti, su candidature individuali.

I Segretari Provinciali sono membri di diritto del Comitato Direttivo Nazionale, secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato Direttivo Nazionale.

Sono membri di diritto del Comitato Direttivo Regionale. Promuovono l'attività del Sindacato a livello provinciale; mantengono contatti permanenti con gli iscritti della provincia e con la Segreteria Regionale, convocano il Congresso Provinciale.

Qualora il Direttivo Regionale lo ritenga opportuno, per motivi logistici e/o per facilitare la partecipazione degli iscritti, i congressi provinciali possono svolgersi nella medesima giornata e nello stesso luogo, eventualmente anche in coincidenza con la data e la sede del Congresso regionale.

Si fa carico ai Segretari Provinciali di predisporre, sulla base dello Statuto e del presente Regolamento Regionale, eventuali articolazioni provinciali che tengano conto di specifiche esigenze territoriali, al fine di garantire la massima rappresentatività e partecipazione, indicandole nel presente Regolamento.

Eventuali delegati di Sezione o Azienda vengono eletti ogni quattro anni dalle rispettive Assemblee degli iscritti. Organizzano l'attività sindacale all'interno dell'Azienda o Sezione con le modalità previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai Contratti di categoria. Mantengono rapporti permanenti con gli iscritti, con i Segretari Provinciali e con la Segreteria Regionale.

Al fine di favorire l'aggregazione e la partecipazione degli iscritti vanno promossi poli di riferimento a livello provinciale e regionale per le diverse categorie: liberi professionisti, convenzionati, dipendenti degli Enti Locali, disoccupati, studenti di psicologia.

Art. 8
(Incompatibilità)

La carica di dirigente sindacale dell'AUPI è incompatibile con quella di dirigente di altre Organizzazioni Sindacali.

Art. 9
(Elettorato attivo e passivo)

Sono elettori attivi tutti gli iscritti da almeno un mese alla data di convocazione della relativa elezione ed in regola con il pagamento delle quote.

Possono essere eletti alla carica di Delegato Aziendale, Segretario Provinciale e Segretario Regionale solo i dipendenti del SSN a tempo determinato e indeterminato.

Se l'eletto perde la caratteristica che lo aveva reso eleggibile, decade e il Segretario Regionale (per il Provinciale) o Provinciale (per l'aziendale) convoca entro 60 gg, la relativa assemblea per il rinnovo della carica.

In ciascuno dei Congressi Provinciali vengono eletti i delegati per il Congresso Regionale in proporzione al numero degli iscritti (1 ogni 20 o frazione di 20 iscritti).

Art. 10
(Revisione del Regolamento)

Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Direttivo Regionale (a maggioranza assoluta) o di almeno 1/3 degli iscritti. Ogni modifica deve essere approvata da un Congresso Regionale in convocazione straordinaria e dalla Conferenza delle Regioni.

Norme transitorie

- 1) **In fase di prima applicazione il Regolamento Regionale viene approvato dal Direttivo Regionale, previa autorizzazione della Conferenza delle Regioni.**
- 2) **Gli organismi periferici in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi fino alla loro naturale scadenza.**